



DI MANOLA DI RENZO

C'è da sperare che il parlamento non faccia ulteriori scelte improvvise. Si è tenuta, infatti, nella giornata di ieri 26 marzo, la convocazione della XI commissione (lavoro pubblico e privato), che è stata chiamata a discutere, in sede di lavori preparatori dei progetti di legge, proprio della cosiddetta proposta di legge Polverini. La proposta è relativa a «Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione».

«Avendo letto approfonditamente il testo, possiamo affermare solamente una cosa: siamo scandalizzati. Scandalizzati, in primo luogo, che venga proposta una legge agente in maniera così palesemente improvvida. Che intervenga su questioni che sono tuttora disciplinate secondo quelli che sono accordi sindacali privati. E vorrei rimarcare il fatto che si tratti appunto di questioni prettamente private», precisa il presidente Cnai **Orazio Di Renzo**. «Nello specifico, le modalità di scelta dei rappresentanti sindacali sono incluse all'interno dei contratti collettivi che sono, lo ricordiamo ancora una volta, un accordo tra aziende e lavoratori. Si tratta di una materia assolutamente privata e non esiste ragione logica per cui lo Stato debba intervenire attraverso una legge ulteriore. Anche nel caso in cui le suddette modalità di scelta non risultassero previste nei contratti, ciò significherebbe, semplicemente, che l'accordo tra le parti non si è trovato. Quindi non avrebbe senso imporlo ex lege».

Diversi i punti interrogativi che sorgono dopo l'analisi della proposta di legge: «Subito, all'inizio, l'articolo 1 inizia citando la legge 300/1970, quando sarebbe stato più idoneo riportare l'articolo della Costituzione che disciplina le formazioni sindacali», ancora il presidente Di Renzo, «Ma questo è solo l'inizio. Per esempio, al punto 4 art. 1 si stabilisce che le elezioni per le rappresentanze sindacali si debbano tenere in contemporanea sull'intero territorio nazionale. Qui l'assurdo giuridico è duplice: in primo luogo avremmo un giorno in cui tutta la produzione italiana si ferma, poi ci sarebbe il rischio di un blocco del Paese nell'eventualità di uno sciopero ad hoc».

Altro punto di fibrillazione è quello per cui, l'indizione delle elezioni per le rappresentanze

Il commento del presidente Cnai alla proposta di legge Polverini

Giù le mani dai sindacati

La libertà negoziale non dev'essere limitata

Il caso Fiat torna in auge

Se la proposta di legge Polverini pare fuori tempo massimo della storia della contrattazione è anche perché presenta soluzioni che il mercato del lavoro ha già assimilato. Non è un caso che nella critica alla proposta di legge sia stata citata la politica industriale della Fiat. Tutti ricordano l'apertura del conflitto con Confindustria, annunciando a fine 2011 l'uscita dall'associazione. Una decisione epocale in quanto, la stessa Fiat, all'inizio del '900, ne era stata uno dei suoi soci fondatori. La scelta fu operata per disporre della libertà necessaria per la contrattazione con i sindacati, isolare la Fiom, e giungere a un accordo aziendale. Scelte criticabili ma che hanno garantito il mantenimento in Italia e lo sviluppo degli stabilimenti del gruppo. Scelte che furono motivate dal fatto che, nei diversi Paesi in cui opera la multinazionale, le condizioni di lavoro risultano imposte dal solo contratto aziendale. Ne consegue, quindi, che possono essere negoziate interamente nel luogo stesso di lavoro e modellate sulle particolari occorrenze del singolo piano industriale. Apparve chiaro, ai dirigenti Fiat, che il corpo delle relazioni industriali italiane, così centrato sul principio della ri-

guida inderogabilità del contratto collettivo nazionale, aveva rappresentato un ostacolo allo sviluppo. Il misunderstanding alla base di tutto è che in Italia si continua a ritenere la «deroga» al contratto collettivo nazionale sempre un «peggiore delle condizioni di lavoro», una «rincorsa al ribasso», «dumping sociale». La Fiat anticipò i tempi considerando la deroga al contratto collettivo nazionale, per esempio, come la possibilità di una modifica della norma dei tempi di lavoro in grado di ottimizzare l'attività degli impianti e permettendo al contempo ai lavoratori di guadagnare di più. O ancora una deroga che permettesse l'introduzione di una franchigia in ambito di malattia in grado di disincentivare le condotte improprie. La storia pare aver dimostrato che la scelta sbagliata fu quella della Fiom, che sventò inopinatamente un fantomatico scambio tra lavoro e diritti fondamentali. L'accordo di Pomigliano deroga al Ccnl dei metalmeccanici non violò disposizione normativa, men che meno la Costituzione o qualche convenzione internazionale: fu un mera modifica di disposizioni contrattuali per rispondere alle sfide del mercato.

Costituzione vs Statuto dei lavoratori

Citare l'art. 19 della legge 300/1970, nella proposta, è fuorviante in quanto quest'ultima introduce la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, cui è sempre mancata una legge sulla rappresentatività. Fin da subito poi la legge 300 ha posto in essere il problema di una sua compatibilità con l'art. 39 comma 1 della Costituzione, che prevede un diritto incondizionato di organizzazione sindacale. Basti pensare che la Corte costituzionale è intervenuta con sentenza del 3/7/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non prevede che la RSA risulti realizzata anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, abbiano partecipato alla trattativa. L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non prevede alcuna indicazione utile alla definizione del sindacato maggiormente rappresentativo, limitandosi a stabilire che le RSA possono essere costituite, tra l'altro,

nell'ambito delle «associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale». Sfortunatamente la definizione del sindacato maggiormente rappresentativo è stata presa in carico dalla giurisprudenza. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha provato autonomamente a fornire una sistematicità ai criteri adottati considerando di volta in volta, oltre il numero di iscritti, anche la consistenza associativa su tutto l'arco delle categorie, come anche la diffusione territoriale. La Corte costituzionale, con la sentenza del 06/03/1974 n. 54, ha stabilito l'importanza dell'effettività della rappresentatività, considerando come parametro la capacità rappresentativa o esponenziale della confederazione, indipendentemente dal livello territoriale (Cass. 18/02/1985, n. 1418). Appare chiaro come in un ambito tanto delicato e incerto sarebbe il caso di dare applicazione piena all'art.30 della Costituzione.

sindacali unitarie, debba essere comunicata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), al fine di adottare ogni misura organizzativa per la pubblicità delle stesse e per la raccolta dei dati relativi: «Si tratta di un aspetto che svisciva la divisione del ministero del lavoro che raccoglie e monitora oggi i dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato. Ci chiediamo quale senso abbia attribuire suddette mansioni a un mero organo di consultazione, come è il Cnel. Forse perché lo stesso è infarcito di ex sindacalisti, mai divenuti realmente «ex»? Forse per mettere proprio in mano di quest'ultimi i dati di tutti i sindacati e le aziende? Le nostre supposizioni non sono peregrine, se pensiamo che que-

sta proposta di legge viene da un ex segretario Ugl», puntualizza il presidente Di Renzo.

Il medesimo principio di orientare la legge in una determinata direzione si evince in ulteriori punti: come in quello per cui le organizzazioni sindacali non firmatarie possono partecipare previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 3% degli aventi diritto al voto, «Eh no, non possono proprio. Dovrebbe essere pacifico che chi non vota certi contratti, non debba partecipare. Si cerca di far rientrare dalla finestra chi è uscito volontariamente dalla porta».

Che la proposta di legge sia un commistione di interessi incrociati, parrebbe anche dalla natura dell'art.2. Infatti, qui è previsto che l'Inps comunichi al Cnel il dato relativo alla percentuale di iscritti sul totale degli

iscritti ai sindacati, riferito ad ogni organizzazione sindacale e all'ambito di applicazione del Ccnl di riferimento: «In pratica questi due Enti si spartiscono dei dati di natura squisitamente privata. Una tavola apparecchiata, pensata anche in modo che l'Inps, nella fase di vigilanza, sappia precisamente quali aziende non applicano i contratti dei Confederati, condizionando indirettamente gli imprenditori nella scelta dei contratti», allarma il presidente Di Renzo.

Ma gli errori sono diversi e

grossolani. Come in tema di rappresentatività a livello territoriale, che, nella proposta, è vincolata alla rappresentazione nazionale: «Ma questo è un modo antico di concepire la contrattazione e la stessa rappresentatività; i quali, oggi, sono invece concetti dinamici e flessibili. Non avrebbe senso ripristinarne una centralizzazione sul piano nazionale».

Per non parlare della sezione dedicata alla titolarità della contrattazione collettiva. Tra prescrizioni circa quali sindacati dei lavoratori i datori siano obbligati a contattare (libertà sindacale addio) e stantie riproposizioni di modelli vecchi di almeno un decennio (nel comma 3 art.4 pare di scorgere chiaramente la resurrezione del contratto di prossimità), il tutto pare una semplice minestra riscaldata. Per non parlare delle cosiddette «nuove misure», che la legge vorrebbe introdurre, ma che sono state previste dall'allora Fiat già nel lontano 2011.

«Ci meravigliamo poi che, nella proposta, si reputi giusto che i contratti e gli accordi collettivi formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative di almeno il 50% più uno, nell'ambito contrattuale e territoriale di riferimento, risultino efficaci ed esigibili, in spregio al fatto che i Ccnl sono un negozio giuridico tra contraenti privati e, come tale già disciplinato nel nostro ordinamento. Qui si vuole mettere una legge alla legge, vincolare le parti che l'attuale norma vigente, invece, lascia libere di rapportarsi tra di loro come meglio credono», ancora il presidente Di Renzo.

«Abbiamo voluto evidenziare solo gli errori più marchiani del testo in esame, come quando si prevede uno o più decreti legislativi per l'attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. Chi ha scritto questa proposta forse non sa che esistono gli enti bilaterali che già operano in questa direzione sul territorio. Il documento è realmente fuori tempo: oggi il dibattito reale è su forme di welfare personalizzato, mentre in commissione lavoro giungono testi che propongono soluzioni che, per esempio, il Wcm Fiat (strategia finalizzata a una generale riduzione dei costi dello stabilimento, NDR), per esempio, conteneva e realizzava già anni addietro», conclude il presidente Di Renzo.

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it